



FAVARO SERVIZI E CONSULENZE

Spettabili Clienti
Loro indirizzo

Villotta di Chions, 06 aprile 2021

Oggetto: **Aggiornamento zone di rischio**

Gentili clienti,

il Governo ha emanato il D.L. 01 aprile 2021, aggiornato i criteri con i quali viene determinato il colore delle Regioni, determinato in base al rischio e certificato da Ordinanza del Ministero della Salute.

Riportiamo di seguito quanto attualmente in vigore:

NORME VALIDE DAL 16 GENNAIO AL 30 APRILE 2021, A PRESCINDERE DAL COLORE DELLE REGIONI

Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le diverse Regioni o Province autonome, eccetto gli spostamenti motivati da **comprovate** esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità.

NORME VALIDE DAL 16 GENNAIO AL 30 APRILE 2021

In zona arancione è consentito lo spostamento all'interno del Comune di appartenenza una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata, tra le ore 05.00 e le 22.00; si potranno spostare massimo due persone (eccetto per i minori di 14 anni conviventi e le persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Per le persone residenti nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, lo spostamento è consentito non solo all'interno del proprio Comune, ma anche verso gli altri Comuni a una distanza non superiore ai 30 Km dai relativi confini. Sono vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia e fuori Regione.

NORME VALIDE DAL 06 APRILE NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE AD ALTO RISCHIO (scenario arancione, di rischio 3)

Regioni attualmente interessate: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti, se non per **comprovate** esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare, anche nelle ore notturne, nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità;

- 2) sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune, nonché quelli atti a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. **(NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!)**;
- 3) si può transitare su un territorio soggetto a restrizione se necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni o nel caso lo spostamento sia consentito dal presente decreto (es. spostamento tra Regioni diverse per stato di necessità o motivi lavorativi);
- 4) è consentito lo spostamento all'interno del Comune di appartenenza una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata, tra le ore 05.00 e le 22.00; si potranno spostare massimo due persone (eccetto per i minori di 14 anni conviventi e le persone disabili o non autosufficienti conviventi) **(NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!)**.
- 5) **Inoltre, è consentito lo spostamento tra i piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km ma senza andare nei Comuni capoluoghi di Provincia.**
- 6) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. **(NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!)**.
- 7) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **anteriore alla data del 14 gennaio 2021**).
- 8) È possibile partecipare al funerale dei parenti stretti (fino al secondo grado di parentela), anche se fuori comune o Regione.
- 9) Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.
- 10) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
 - la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
 - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario.
- 11) la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 12) per i soggetti con attività prevalente identificata dai codici ateco 56.3 ("bar e altri esercizi simili senza cucina") l'asporto è praticabile fino alle ore 18.00;
- 13) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche e degli archivi, solo su prenotazione.
- 14) È assicurato lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza dei servizi educativi per la scuola dell'infanzia, per il ciclo di istruzione (ex scuole elementari) e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie). Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca.
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti.

**NORME VALIDE DAL 06 APRILE NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI
CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE DI ALTO RISCHIO
(scenario rosso, di rischio 4)**

Regioni attualmente interessate: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta

Si applicano le norme della fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono:

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**);
- 2) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 3) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **antecedente alla data del 14 gennaio 2021**).
- 4) Sono sospese le attività di commercio al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali (che rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi). Rimangono aperti i supermercati, le rivendite di beni alimentari di prima necessità, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 5) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
- 6) la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
 - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario;
 - la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
- 7) per i soggetti con attività prevalente identificata dai codici ateco 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”) l’asporto è praticabile fino alle ore 18.00;
- 8) Tutte le attività commerciali che **non** rientrino fra le 35 tipologie di attività esentate dal Decreto (supermercati, discount, tabacchi, latterie, alimentari, parrucchieri, edicole, librerie, negozi di giocattoli, biancheria, farmacie, parafarmacie, negozi per animali, ecc) dovranno rimanere chiuse al pubblico.
- 9) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 10) Chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
- 11) L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione e solo in forma individuale; in ogni caso è necessario l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e, nel caso, la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
- 12) È possibile raggiungere la seconda casa, anche se fuori Regione, potendo comprovare di avere un titolo idoneo (proprietà, contratto di affitto, ecc. **antecedente alla data del 14 gennaio 2021**).
- 13) È possibile partecipare al funerale dei parenti stretti (fino al secondo grado di parentela), anche se fuori comune o Regione.
- 14) Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche e degli archivi, solo su prenotazione.
- 15) Le attività delle scuole si svolgono a distanza, fatta eccezione per le attività scolastiche in presenza dei servizi educativi per la scuola dell’infanzia, per il ciclo di istruzione (ex scuole elementari) e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie), nonché per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Devono essere adottati e utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, plexiglass, e tutte le procedure atte a limitare il contagio quali la sanificazione dei locali, l'utilizzo di prodotti sanificanti e igienizzanti, e simili. Rimangono vincolanti tutti i protocolli e le linee guida vigenti.

Le presenti norme entrano in vigore dal 06 aprile 2021 e sono efficaci fino al 30 aprile 2021; potranno essere modificate e ulteriormente riviste a livello nazionale e/o regionale in senso maggiormente restrittivo.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti

Favaro servizi e consulenze s.r.l.